



**COMUNE DI SANT'AGOSTINO**  
(Provincia di Ferrara)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
CONCESSONE DI UN CONTRIBUTO IN  
CONTO INTERESSI PER L'ACQUISTO  
DELLA PRIMA CASA ALLE FAMIGLIE  
NEO COSTITUITE.**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 in data 20.12.2000.  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30/11/2007*

**Art.1**  
**SCOPO DELL'INIZIATIVA**

Lo scopo dell'iniziativa di cui al presente Regolamento è quello di aiutare le famiglie neo costituite sul territorio comunale, per l'acquisto della prima casa adibita a residenza principale insistente sul territorio comunale.

**Art.2**  
**OGGETTO DEL CONTRIBUTO**

L'oggetto del contributo è la parziale copertura del tasso d'interesse applicato sul mutuo stipulato per l'acquisto della prima casa adibita a residenza principale nel Comune di Sant'Agostino.

**Art.3**  
**ENTITA' DEL CONTRIBUTO**

Nel caso di acquisto di un immobile, il contributo viene concesso su un mutuo di importo massimo pari ad € 51.646, e comunque non superiore al 75% del valore dell'immobile da acquistare. Verranno erogati finanziamenti in proporzione al mutuo contratto, con un massimo di € 2,58 di contributo per € 516,00 di mutuo all'anno per tre anni consecutivi. In caso di concessione del contributo, l'immobile non potrà essere venduto prima di tre anni, dalla data di erogazione; in caso di vendita, il contributo concesso dovrà essere restituito al Comune. La durata del mutuo contratto deve essere non inferiore a 10 anni e non superiore a 20 anni.

**Art. 4**  
**BENEFICIARI E REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO**

Possono beneficiare del contributo le coppie sposate, o con rito religioso o con rito civile che, alla data della presentazione della domanda, risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- ☞ Residenza anagrafica nel Comune di S.Agostino;
- ☞ Cittadinanza italiana. E' ammesso, inoltre, il cittadino straniero residente in Italia da almeno 5 anni consecutivi in possesso della carta di soggiorno e che presenta la documentazione atta a dimostrare un'attività lavorativa stabile;
- ☞ Non titolarità di diritti di proprietà od usufrutto di altri beni immobili da parte di uno o di entrambi i richiedenti;
- ☞ La famiglia di nuova costituzione deve avere un valore ISEE non superiore ad € 30.000,00. Ai fini dell'attestazione ISEE il reddito di riferimento è il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dal datore di lavoro o dagli enti previdenziali;

La domanda di contributo deve essere presentata entro 15 mesi dalla data del matrimonio.

Non è ammissibile a contributo l'acquisto di un alloggio o di quota parte di esso fra ascendenti e discendenti di primo grado in linea retta (genitori e figli e viceversa).

#### **Art. 5**

#### **CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE**

L'alloggio deve:

- ~~☒~~☒Avere un valore catastale complessivo non superiore ad Euro 580,00;
- ~~☒~~☒Essere di proprietà di uno o più componenti il nucleo familiare.

#### **Art. 6**

#### **FORMULAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di contributo, redatta su apposito modulo fornito dal Comune, sotto forma di autocertificazione, deve essere presentata annualmente almeno da uno dei due coniugi e deve contenere dichiarazione relativa a:

- 1) Generalità del richiedente;
- 2) Composizione del nucleo familiare corredata dai dati anagrafici e relazione di parentela di ciascun componente;
- 3) Data e luogo del matrimonio;
- 4) Possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 4 del regolamento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) fotocopia dell'atto di acquisto dell'immobile;
- b) fotocopia del contratto di mutuo;
- c) attestazione I.S.E.E.;
- d) per gli stranieri, fotocopia della carta di soggiorno e documentazione atta a dimostrare un'attività lavorativa stabile.

#### **Art. 7**

#### **PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

Viene concesso il contributo nel limite della disponibilità del bilancio comunale, entro il 20 dicembre di ogni anno.

In caso contrario si invierà al richiedente la motivazione della non ammissione del contributo. Qualora l'importo delle domande presentate dovesse eccedere rispetto alla disponibilità finanziaria, verrà adottato come criterio prioritario il valore ISEE meno elevato.

#### **Art. 8**

#### **EROGAZIONE FINANZIAMENTI**

Il contributo in conto interessi che l'Amministrazione Comunale verserà all'Istituto di Credito non può essere superiore ad € 258,00 e sarà corrisposto in un'unica rata annuale direttamente all'Istituto di Credito.